

GUARDIE AMBIENTALI UMBRIA O.D.V.

VIA DEI MILLE 37, FOLIGNO (PG)06034

C.F.91049740540

E-mail: guardieambientaliumbria@pec.it



Oggetto: Assemblea Straordinaria Dei soci per la Modifica dello Statuto

I soci dell'Associazione "GUARDIE AMBIENTALI UMBRIA O.D.V.", il giorno 05/12/2025 si sono riuniti in Assemblea straordinaria, in via Dei Mille 37, Foligno (PG) per discutere:

- Modifica e approvazione dell'Art.1 comma 1 dello Statuto e aggiunta dei loghi dell'associazione:
- Vaie ed eventuali:

L'Assemblea si è tenuta alle ore 21.00 in prima convocazione ed è andata deserta, alle ore 21.30 in seconda convocazione erano presenti sigg. GIUSTINIANI CLAUDIO, RIBOLONI CLAUDIO, GUIDI ANNA RITA, FISCHI CLAUDIO, FISCHI ANGELO, FISCHI MICAELA, GUIDI PAOLO, BENEDETTI DANIELE.

Viene nominato il segretario dell'assemblea il socio Guidi Paolo che prende la parola e illustra la necessità di apportare alcune modifiche allo statuto stesso, modificando l'art.1 comma.1 ovvero la sede legale dell'associazione ubicata ora in via Dei Mille 37 Foligno, 06034, oltre l'aggiunta delle prime due pagine dove sono raffigurati i loghi Associativi, logo ordinario pag.1 stemma Araldico pag.2.

I soci presenti votano ad una unanimità tutte le proposte portate in Assemblea.

Il Presidente sig. Giustiniani Claudio aggiorna l'Assemblea augurando ai propri soci un buon lavoro per la crescita dell'Associazione stessa.

Foligno, 05/12/2025

Il segretario
Anna Rita Guidi

Il Presidente
Claudio Giustiniani

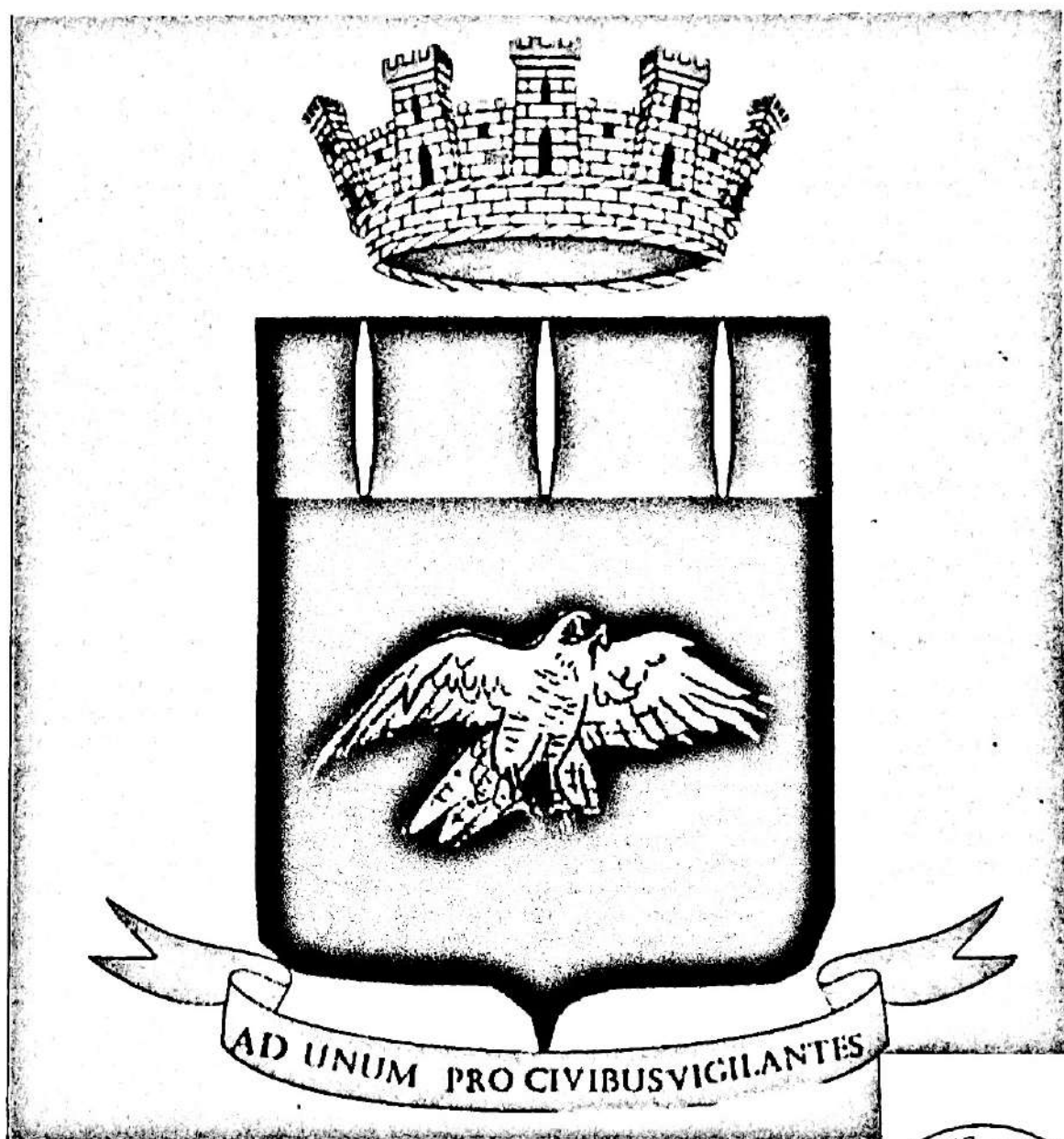
GUARDIE AMBIENTALI UMBRIA O.D.V.



STATUTO



GUARDIE AMBIENTALI UMBRIA O.D.V.



STATUTO





GUARDIE AMBIENTALI UMBRIA O.D.V.

VIA DEI MILLE, 37 FOLIGNO,(PG)06034

C.F.91049740540

E-mail:guardieambientaliumbria@pec.it

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
SEDE,COSTITUZIONE,DURATA,OGGETTO SOCIALE**

ART. 1)

1. E' costituita l'Associazione denominata "Guardie Ambientali Umbria O.D.V."

ART. 2)

1. L'Associazione ha sede legale a Foligno in via Dei Mille 37, 06034 Foligno (PG) ed ha durata a tempo indeterminato
2. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, sedi in altre città d'Italia o all'estero.
La variazione di sede legale deliberata dall' Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3)

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi , riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

FINALITA', ATTIVITA' E RELATIVO RAGGIUNGIMENTO

ART.4 (Modifica art.4 , 3° punto)

L'Associazione si propone di realizzare interventi di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche finalizzati al sostegno di attività a favore di soggetti svantaggiati e alla salvaguardia dell'ambiente e dei beni culturali, archeologici e paesaggistici. A tal fine l'Associazione intende svolgere le seguenti attività :

1. Esercizio delle funzioni derivanti dalla qualifica di GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA secondo le disposizioni legislative e vigenti;
2. Collaborazione con le autorità competenti in materia di inquinamento idrico e del suolo, rivolgendo alle stesse segnalazioni circa la presenza di rifiuti abbandonati e di discariche abusive;
3. Cooperazione con gli Organi preposti alla tutela ambientale e faunistica (anche selvatica) e animali d'affezione , mediante proprie Guardie Volontarie che svolgono, compatibilmente con le proprie attribuzioni, attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni per l'esercizio delle attività ITTICA-VENATORIA. VIGILANZA ZOOFILE e repressione dei reati di maltrattamento di animali d'affezione e da reddito o reati ambientali, con conseguente azione sanzionatoria sugli illeciti amministrativi rilevati, (Legge n° 189 del 20 Luglio 2004 e degli art. 55/57 del c.p.p.).
4. Supporto all'attività di antincendio boschivo, affiancando le autorità competenti in materia ,ed effettuando attività di prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi, per mezzo di operatori a tal fine addestrati ed equipaggiati;
5. Supporto straordinario, su richiesta degli organi preposti, ai servizi di viabilità stradale;
6. Cooperazione con le autorità competenti allo svolgimento delle attività di protezione civile, compiendo gli interventi di soccorso richiesti;
7. Collaborazione, mediante l'inoltro di segnalazioni alle Autorità preposte, sul rispetto dei vincoli edilizi e paesaggistici e alla tutela del patrimonio Archeologico.

Tali attività saranno svolte principalmente con le relative autorizzazioni, intese e convenzioni stipulate ed ottenute con gli Enti Territoriali competenti e preposti.

L'intera attività di cui sopra così come previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore (d.Lgs. 117/ 2017) è da inquadrarsi nell'art.5 comma 1 lettera a- e- e-y.

Le attività verranno espletate con il contributo volontario dei soci e delle loro personali attrezzature. Si chiederà l'utilizzo di mezzi e attrezzature anche da parte degli Enti e dei Comuni ove il servizio sarà prestato.



SOCI

ART.5)

L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall' Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività Prestata e idoneamente documentate. La qualifica di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l' associazione.

2. I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico della Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.6)

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le società, le Associazioni ed enti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso di seguenti requisiti :
 - a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
 - b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti interni;
2. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
3. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART.7) (Modifica art.7,4° punto)

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
2. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strutturalmente limitativi di diritti o a termine.
3. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.
4. All'interno dell'Associazione non sono assolutamente presenti soci minorenni, poichè le mansioni della stessa non prevedono la loro presenza. Con riferimento all'art.4, punti 1-2-3-4-5-6-7-. Tutti gli associati regolarmente iscritti (Maggiorenni) possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell' Associazione.

ART.8)

1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo, domanda all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
 - a) indicare nome, cognome o denominazione per le persone giuridiche luogo e data di nascita, luogo di residenza.
 - b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
2. E' compito del Consiglio Direttivo dell' Associazione deliberare, entro trenta (30) giorni, su tale domanda.
3. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta (30) giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART.9)

1. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
2. L'adesione all' Associazione non comporta obblighi di finanziamento e di esborso ulteriore rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all' Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART.10)

1. Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o espulsione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
 - a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali ;
 - b) quando si rendono morosi del pagamento della tessera e delle quote Sociali; la morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o d'ingresso;
 - c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.
2. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.11)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il collegio dei Revisori solo se istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge
2. Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

ART.12)

1. L'Assemblea,ordinaria e straordinaria,è l'organo deliberativo dell'Associazione
2. All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
3. All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
 - a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
 - c) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
 - d) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
4. All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti;
 - a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto Associativo;
5. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail,fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione,contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonchè la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART.13)

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro(4) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. L'Assemblea,ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo (1/10) dei soci regolarmente iscritti o da almeno un terzo(1/3) dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, spetta al Presidente dell'Assemblea constatare alla regolarità delle deleghe e, in generale,il diritto di intervenire in Assemblea.
4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART.14)

2. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C.
L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
3. L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
4. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo art.29.

ART.15)

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art.2532, secondo comma del Codice Civile.

ART.16)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre(3) membri ad un massimo di nove (9) membri eletti dall'assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.
2. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
3. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
4. Il primo Consiglio Direttivo di cui al comma precedente viene nominato nella prima Assemblea Ordinaria decorsi sette (7) giorni dall'approvazione del presente Statuto.

ART.17)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti, le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART.18)

1. Il Consiglio Direttivo:
 - a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere.

- f) delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci.
- g) determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento.
- h) svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART.19)

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni sei (6) mesi.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno sette (7) giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Vicepresidente.

ART.20)

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
2. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
4. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART.21)

1. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali, assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.
2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART.22)

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.
2. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
3. Il Collegio dei Sindaci Revisori:
 - a) Controlla l'amministrazione dell'Associazione;
 - b) Vigila sull'Osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento.

- interno;
- c) Accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.
4. Il Collegio dei Sindaci Revisori può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
5. I Sindaci Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.23) (modifica art.23)

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
 - b) dai contributi dei privati;
 - c) dai contributi dello stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) dai contributi degli organismi internazionali;
 - e) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - f) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - g) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttive marginali, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali.
 - h) L'Associazione può dotarsi di veicoli speciali che potranno essere allestiti nel rispetto dell'art.177 C.D.S., con particolare riferimento ai segnalatori visivi, acustici, lampeggianti a luce blu, scritte ad alta visibilità, (importanti sia la denominazione e il logo).

ART.24)

1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART.25)

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro dei soci all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART.26)

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea

2. ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART.27)

1. Indipendentemente dalla relazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.28)

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART.29)

1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito, se obbligatorio per legge l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L.23/12/96 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.30)

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Foligno li 05/12/2025 (Ultima Modifica)

Direzione Provinciale di Foligno
Ufficio Territoriale del Registro
Via Garibaldi, 2 - 06100 Foligno (PG)

Il Presidente

La Segretaria

E fotocopia conforme all'originale
e registrato il 21/12/25 al n. 433 Mod. 3

€ 0,00 (€)
di tassa. Si rilascia a richiesta di parte p
usi dalla legge consentiti.

Per il DIRETTORE DELL'UFFICIO
L'addetto al Servizio

Sig



Pete Guili